

**SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE
COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA
CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE
MUSICALI PER L'USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO**

**Art. 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento:

(a) per «organismo di gestione collettiva», si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

(i) è detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, dai propri membri;

(ii) non persegue fini di lucro;

(b) per «entità di gestione indipendente», si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

(i) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;

(ii) persegue fini di lucro.

(c) per «titolare dei diritti», si intende qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi;

(d) per «membro di un organismo di gestione collettiva», si intende un titolare dei diritti o un'entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;

(e) per «licenza multiterritoriale», si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell'Unione europea;

(f) per «diritti su opere musicali online», si intendono tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online;

(g) per «Decreto», si intende il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”*;

(h) per «Autorità», si intende l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

(i) per «SCIA», si intende la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;

(l) per «Regolamento sulle sanzioni», si intende l’Allegato A alla delibera 581/15/CONS dell’Autorità, del 16 ottobre 2015, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* e successive modifiche ed integrazioni;

(m) per «Regolamento sulle ispezioni», si intende la delibera n. 220/08/CONS dell’Autorità, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’autorità”* ed il relativo Allegato A, denominato *“Carta dei diritti”*, e successive modifiche ed integrazioni;

(n) per «utilizzatore», si intende un soggetto che intrattiene con uno o più organismi di gestione collettiva o con una o più entità di gestione indipendente un rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 22 e 23 del Decreto o comunque utilizza economicamente opere o altri materiali protetti da diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore gestiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

D.1 Si ritengono esaustive le definizioni proposte?

D.2 Si ritiene opportuno delimitare la definizione di “utilizzatore” ai soli soggetti direttamente vigilati dall’Autorità che operano nel settore delle comunicazioni?

D.3 Si ritiene opportuno tenere conto, ai fini della definizione dell’ambito della nozione di “utilizzatore”, anche del relativo impatto sul mercato dei diritti connessi?

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di:

(a) verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore e degli utilizzatori;

(b) vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Decreto, anche con riferimento ai poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione necessaria;

(c) applicazione delle sanzioni amministrative previste all’articolo 41 del Decreto;

(d) verifica, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto, circa l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale alle disposizioni dello stesso da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, che operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del Decreto.

2. L’Autorità garantisce il rispetto delle disposizioni del Decreto da parte degli organismi di gestione collettiva e/o delle entità di gestione indipendenti che hanno la loro sede principale nel territorio italiano, salvo quanto previsto nell’art. 42 del Decreto.

D.4 Si condividono finalità e ambito di applicazione così delineati?

Art. 3

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per i soggetti nuovi entranti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 35/2017

1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che intendano svolgere attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una segnalazione certificata di inizio attività mediante l'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti indicati dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attività, allegando altresì copia del proprio statuto. Ai sensi dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'Autorità.
2. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti ivi menzionati devono utilizzare il modello reso disponibile sul sito dell'Autorità.
3. Il modello deve essere compilato ed inviato all'Autorità secondo le modalità indicate all'articolo 7.

D.5 Si condivide la predisposizione di un modello <i>ad hoc</i> per la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività?

Art. 4

Adeguamento organizzativo e gestionale dei soggetti esistenti

1. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto, provvedono al necessario adeguamento gestionale e organizzativo entro l'11 ottobre 2017 e a comunicarlo contestualmente all'Autorità.
2. La Siae procede, entro l'11 ottobre 2017, al necessario adeguamento di cui all'articolo 49 del Decreto, nei limiti e con le modalità espressamente per essa previste, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.
3. Ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti ivi menzionati devono utilizzare i modelli resi disponibili sul sito dell'Autorità.
4. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità secondo le modalità indicate all'articolo 7.

D.6 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di adeguamento gestionale e organizzativo?

D.7 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere la comunicazione espressa dell'avvenuto adeguamento?
--

Art. 5

Pubblicazione delle informazioni

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto 15 marzo 2017, n. 35, l'Autorità pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione

indipendenti, in possesso dei requisiti previsti dell'art. 8 del Decreto. L'elenco contiene le informazioni riguardanti la forma giuridica, i riferimenti anagrafici, ivi inclusi il numero di partita IVA ed il codice fiscale, i recapiti telefonici e di posta elettronica ed il sito internet.

2. In caso di variazione delle informazioni di cui al comma 1, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti ne danno comunicazione scritta all'Autorità entro trenta giorni dal verificarsi di detta variazione.
3. Nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti previsti dell'art. 8 del decreto 15 marzo 2017, n. 35, ovvero in caso di cessazione dell'attività, i soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno tali requisiti, ovvero dalla data di cessazione dell'attività, ne danno comunicazione scritta all'Autorità. L'Autorità si riserva di verificare in ogni momento le informazioni di cui è in possesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. L'Autorità pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti che abbiano comunicato o per i quali sia stato verificato il venire meno dei requisiti necessari previsti dell'art. 8 del Decreto, ovvero la cessazione dell'attività.

D.8 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di pubblicazione delle informazioni?

Art. 6 Vigilanza e sanzioni

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al Decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
2. L'Autorità può, in qualsiasi momento, acquisire ogni elemento necessario attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti.
3. L'Autorità può disporre, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni sistematiche, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del Decreto.
4. L'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 41 del Decreto, in caso di violazione delle disposizioni ivi elencate. In caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi, l'Autorità applica sanzioni amministrative del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.
5. Qualora si tratti di violazioni di particolare gravità, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi, ovvero disporre la cessazione della stessa.
6. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni del presente regolamento e del Decreto è disciplinato dal Regolamento sulle sanzioni, alle cui disposizioni si fa rinvio.
7. L'Autorità può svolgere l'attività sanzionatoria d'ufficio o su segnalazione di parte da effettuarsi, a pena di improcedibilità, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito *internet* della stessa, conformemente all'articolo 4, comma 2, del Regolamento sulle sanzioni. Pertanto, i membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate possono segnalare, esclusivamente con modalità telematica, attività o circostanze che ritengono costituire violazioni delle disposizioni del Decreto.

8. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all'art. 28 del Decreto, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. Tali soggetti provvedono a comunicare all'Autorità l'avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.

D.9 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di fare rinvio rispettivamente ai Regolamenti sulle sanzioni e sulle ispezioni attualmente in vigore?

D.10 Si condivide la scelta dell'Autorità di adottare un modello per la segnalazione?

D.11 Si condivide la delimitazione dei soggetti che possono presentare la segnalazione?

D.12 Si ritiene opportuno prevedere, anche mediante procedure di autoregolamentazione, modalità di gestione informatica delle informazioni detenute dai soggetti sottoposti alla disciplina del decreto al fine di facilitare lo scambio di dati e i relativi flussi economici?

D.13 Si ritiene opportuno prevedere l'invio periodico di informazioni circa la rappresentatività degli organismi di gestione collettiva?

Art. 7

Comunicazioni all'Autorità

1. I modelli per la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, e per l'adeguamento di cui all'articolo 4, comma 3, sono resi disponibili sul sito internet dell'Autorità.
2. I modelli di cui al comma 1 devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC dell'Autorità agcom@cert.agcom.it, compilati in ogni loro parte, e debitamente sottoscritti a mezzo firma digitale o autografa, nel rispetto della normativa vigente. In quest'ultimo caso, il modulo deve essere corredato, a pena di irricevibilità, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto lo stesso.
3. Le comunicazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC dell'Autorità agcom@cert.agcom.it.
4. Le segnalazioni di cui all'articolo 6, comma 7, sono trasmesse conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del Regolamento sulle sanzioni.

D.14 Si condivide la scelta di consentire un invio solo telematico delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità?

D.15 Si condividono le informazioni richieste all'interno dei moduli previsti per le comunicazioni e le segnalazioni all'Autorità?